

MENSILE DI CONFESERCENTI DEL TRENTINO

TURISMO & COMMERCIO & SERVIZI



**Sostegni e ristori
Gli aiuti alle imprese**

Approfitta della
super-agevolazione fiscale
per ristrutturare casa

SUPERBONUS



 **CASSA DI TRENTO**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Vieni in filiale: valuteremo insieme
la formula più adatta a te per
cedere il credito fiscale e ottenere
un **rimborso delle spese in**
un'unica soluzione



editoriale

Renato Villotti Presidente Confesercenti del Trentino

È noto a tutti il nuovo record negativo raggiunto dal nostro paese in tema di nascite. Nel 2019 si è registrato in Italia un saldo naturale pari a -212mila unità, frutto della differenza tra 435mila nascite e 647mila decessi. A dirlo l'Istat che sottolinea pure che "il ricambio naturale della popolazione appare sempre più compromesso".

La bassa natalità e l'insufficiente ricambio generazionale, che di per se sono dati preoccupanti, diventano ancor più critici se si approfondiscono gli effetti e i legami con altri fenomeni chiave per lo sviluppo del paese: l'insostenibilità futura del sistema di welfare; la minore spinta innovativa nel sistema produttivo; le minori opportunità di crescita occupazionale. Criticità per altro note. Ma allora, se tutti concordano sulla gravità del fenomeno bassa natalità e il legame con la crescita e lo sviluppo del paese, perché non è stato ancora promosso un programma di interventi stabile e di ampio respiro?

Ciò che non si è ancora messo in atto è la definizione di una proposta di interventi di politica del lavoro integrata con misure che consentano di sostenere la natalità e i progetti di genitorialità di giovani e donne, da promuovere a livello nazionale e territoriale. Va fatto subito perché è in atto un movimento che sta portando profondi cambiamenti. Dobbiamo sostenere le giovani generazioni nel bilanciare il dinamismo del mercato del lavoro, il lungo processo di inserimento professionale e la conseguente minore stabilità economica con misure che consentano di affrontare la scelta della genitorialità anche durante la lunga fase di passaggio tra istruzione e lavoro.

Direttore

Aldi Cekrezi

Direttrice Responsabile

Linda Pisani

Responsabile editoriale / editing

Gloria Bertagna Libera

Responsabile organizzativo

Daniela Pontalti

Direzione, Redazione Amministrativa

38121 Trento - Via Maccani 211

Tel. 0461 434200

Fotocomposizione e stampa

Studio Bi Quattro srl

Concessionaria esclusiva per la pubblicità

PubliMedia snc - Tel. 0461 238913

SOMMARIO

- | | |
|--|--|
| 5 RISTORI E SOSTEGNI ALLE IMPRESE "STRADA GIUSTA MA SERVE FARE DI PIÙ" | 19 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RINNOVATE LE CONCESSIONI |
| 8 PIÙ ATTENZIONE ANCHE PER START UP E NUOVE IMPRESE | 21 LETTERA AL MINISTRO GIORGIETTI "TUTELARE LA CATEGORIA" |
| 9 VENDITA PER ASPORTO ALCUNE PRECISAZIONI | 23 SIAE - PROROGATI I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI MUSICA D'AMBIENTE 2021 |
| 13 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI COSA C'È DA SAPERE - DOMANDE E RISPOSTE | 25 SUPERBONUS 110% CONFERMATO IL DDL TONINA |
| 15 MUD - MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2021 | 29 IN BREVE |
| 16 IMPRENDITORIA FEMMINILE | 30 VENDO E COMPRO |



NUOVA YPSILON HYBRID ECOCHIC L'ELEGANZA CHE TI LIBERA.



APPROFITTA DEI NUOVI INCENTIVI STATALI!
NUOVA YPSILON HYBRID DA 9.500€ E PRIMA RATA A GENNAIO 2022

OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÈ 12.500€. CON FINANZIAMENTO E ECOBONUS STATALE* IN CASO DI ROTTAMAZIONE.
***ECOBONUS: 2.600€ DI SCONTO+1.500€ IN CASO DI FINANZIAMENTO+1.500€ DI INCENTIVO GOVERNATIVO IN CASO DI ROTTAMAZIONE PREVIA DISPONIBILITÀ.**
FINO AL 31 MARZO. TAN 6,85% - TAEG 9,65%

La Legge di bilancio 2021 n. 178/2020 (commi 654 e 655), prevede un incentivo Statale per l'acquisto di autovetture parametrato alle emissioni di CO₂ WLTP. L'incentivo statale nella fascia 61-135 g/km WLTP è pari a 1.500€, in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 immatricolato prima del 1 Gennaio 2011 e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000+IVA. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e il possesso dei requisiti per accedervi. Offerta valida fino al 31 Marzo 2021 in caso di rottamazione. Es.: Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70cv, - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €15.100, promo €12.500, promo con Ecobonus Statale €11.000 oppure €9.500 solo con finanziamento BE-HYBRID "Contributo Prezzo" di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo €500 - 84 mesi, 1° rata a 300gg - 75 rate mensili di €169,50, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito €9.599 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici €58, spese istruttoria €325 bolli €16). Interessi €2.851. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €12.736,50. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,65%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all'acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Le immagini delle matrioske sono di pura fantasia, ritratte in ambienti chiusi al pubblico. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. **Consumo di carburante Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d-Final (l/100 km): 5,4 - 5,3; emissioni CO₂ (g/km): 123 - 120.** Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo misto WLTP, aggiornati al 28/02/2021 e indicati a fini comparativi. **FCA BANK**



Lancia.it

Ristori e sostegni alle imprese

“Strada giusta ma serve fare di più”

Per Confesercenti le risorse assegnate dal DL Sostegni per le imprese sono assolutamente insufficienti. Villotti e Peterlana: “Una beffa, risorse esigue”

Lo scorso anno la pandemia ha causato la perdita di oltre 300 miliardi di fatturato, come accertato dall'Agenzia delle Entrate. L'emergenza sanitaria è diventata una catastrofe economica e a dirlo sono i numeri del Dossier “Le imprese nella pandemia: marzo 2020 - marzo 2021”, predisposto da Confesercenti per fare il punto sull'impatto della crisi generata dalla pandemia sul sistema economico, ad un anno di distanza dal primo lockdown. Ebbene: per l'economia e le imprese, il bilancio del primo anno di pandemia è un bollettino di guerra: dal primo lockdown alla seconda ondata, dodici mesi di convivenza forzata con il virus sono costati all'Italia una riduzione di -183 miliardi di euro del Pil e di -137 miliardi per i consumi - di cui 36 da addebitare all'assenza di turisti; abbastanza da riportare la spesa ai livelli del 1997, un passo indietro di 24 anni. Una catastrofe che ha già “licenziato” 262mila lavoratori autonomi e che non è ancora terminata: se non arriveranno sostegni adeguati, nel 2021 rischiano di cessare l'attività 450mila imprese, per una perdita di circa 2 milioni di posti di lavoro. “E sostegni adeguati non se ne vedono - commenta **Renato Villotti, presidente di Confesercenti del Trentino** - qualche migliaio di euro previsti dal DL Sostegni non può compensare oltre un anno di crisi. Alle perplessità di Villotti si unisce **Massimiliano Peterlana, presidente Fiepet**: “Questa manovra rischia di essere l'ennesima beffa. Sebbene sia positivo il superamento del codice Ateco come criterio di selezione delle imprese, troviamo

Renato Villotti



inaccettabile il colpo di spugna sulle perdite subite dalle imprese nel 2020 e mai ristorate. Chiediamo che si corregga la linea: ci sono migliaia di imprese in attesa”.

IL DOSSIER

I numeri del Dossier “Le imprese nella pandemia: marzo 2020 - marzo 2021” parlano chiaro. La perdita di consumi e prodotto interno lordo è stata causata, in primo luogo, dalle restrizioni alle attività e al movimento delle persone attuate per contenere la diffusione del virus, dal lockdown alla classificazione per zone e fasce di rischio per regione. Considerando solo i servizi di mercato, durante questo anno di pandemia circa 2,6 milioni di imprese sono state sottoposte a limitazioni, per periodi differenti per regioni e comparto di attività. In media, i pubblici esercizi sono rimasti

chiusi completamente per 119 giorni. Una situazione aggravata dall'eccesso di ‘pandeburocrazia’ creata per fronteggiare l'emergenza: sono infatti oltre 1000 gli atti e i provvedimenti nazionali e di carattere periferico emanati per contrastare la diffusione del Covid-19 e arginarne gli effetti sanitari ed economici. Una mole di disposizioni che ha generato ritardi e confusione.

GLI AIUTI ALLE IMPRESE

Gli aiuti diretti alle imprese, inoltre, si sono rivelati pochi: i contributi a fondo perduto ammontano in totale a poco più di 10 miliardi di euro, insufficienti a coprire le perdite sostenute dal tessuto produttivo: in questi dodici mesi le imprese hanno perso 148 miliardi di euro di valore aggiunto, di cui 65 ascrivibili al Commercio, gli alberghi e la ristorazione. Tra crisi prolungata - e ristori ancora insufficienti - le attività economiche sono ormai al limite, bisognose di una terapia intensiva. Complessivamente, stimiamo siano a rischio chiusura nel 2021 circa 450mila imprese, con oltre 2 milioni di addetti tra dipendenti ed indipendenti, di cui la metà nei servizi e nel turismo. Tra queste, l'impatto della crisi potrebbe essere particolarmente forte per Bar e Ristoranti (-51.085 a fine 2021) e negozi di abbigliamento (-14.881). La ripresa dipende fortemente dalla normalizzazione della spesa delle famiglie e dall'entità delle restrizioni che verranno applicate alle attività economiche. In particolare, secondo le stime elaborate da Confesercenti, sarebbero finalmente possibili stabili recuperi

di attività, portando a guadagnare nel 2021, tra aprile e dicembre, 20,3 miliardi di Pil e 12 miliardi di consumi. Ma è una corsa contro il tempo.

IL DL SOSTEGNI

Eccola l'ennesima, grave delusione per gli imprenditori. Le risorse assegnate dal DL Sostegni per le imprese per Confesercenti sono assolutamente insufficienti: anche considerando le tranches di contributi a fondo perduto arrivati lo scorso anno, si copre meno del 7% del fatturato perso dalle attività economiche nel solo 2020. Non solo: non arriveranno prima di fine e aprile, e non c'è assolutamente niente per il primo trimestre del 2021, che invece di portare la pronosticata ripresa, ha visto aggravarsi ulteriormente l'emergenza delle imprese, ormai esasperate. Sommando le risorse stanziolate dal Decreto Sostegni a quelle distribuite precedentemente, si arriva appena 22 miliardi. Una cifra insufficiente a coprire pure i costi fissi: secondo le nostre stime servirebbero ancora altri 18 miliardi di euro anche solo per recuperare una soglia minima del 10% delle spese. Una scarsità di risorse inaccettabile e che è evidente soprattutto per le imprese familiari, in me-

dia di minori dimensioni: sommando tutti i ristori, un'attività che fatturava 100mila euro nel 2019 e ne ha persi 80mila nel 2020 otterrà in tutto tra i 6 e i 7mila euro. E se per caso non avesse ricevuto le prime tranches, perché esclusa dal codice ATECO, riceverebbe in tutto appena 4mila euro: il 5% delle perdite. A proposito dei codici ATECO: come criterio per l'erogazione di contributi a fondo perduto sono spariti. Via libera ai sostegni per tutte le imprese che abbiano perso almeno il 30% del fatturato. Ma l'allargamento della platea di beneficiari rende ancora più evidente quanto la dotazione del decreto sia esigua.

A LIVELLO PROVINCIALE

Non tutto è negativo. In tutto questo Confesercenti del Trentino vuole fare un plauso alla politica trentina che ha accolto, in Consiglio Provinciale all'unanimità con la **mozione 322 "Sostegno agli esercizi pubblici in conseguenza dell'epidemia in corso"**, le richieste che aveva presentato.

Il documento prevede:

- l'invito per la Giunta provinciale a rimodulare l'attuale contributo a fondo perduto così da comprendere le imprese che hanno dovuto

chiudere o che non hanno potuto lavorare a causa di ulteriori normative scaturite dall'emergenza, come bar serali e operatori del mondo dello spettacolo;

- a consentire dilazioni IMIS più lunghe e maggiori incentivi anche per le attività che sono in affitto;
- a prevedere, per i pubblici esercizi che hanno aperto nel I trimestre 2020 e risultano dunque esclusi dai ristori nazionali, ulteriori misure oltre a quelle già predisposte dalla Provincia, tali da pareggiare un monte ristori complessivo equivalente a quanto hanno percepito le aziende esistenti da più tempo;
- a promuovere l'estensione della gratuità del plateatico;
- a ricercare modalità di esonero della tariffa e della tassa fissa e variabile dei rifiuti;
- a promuovere con Dolomiti energia diverse modalità di calcolo dei costi fissi di energia elettrica e del gas che tengano conto della limitata attività delle attività economiche nel periodo Covid
- a studiare la fattibilità dell'introduzione di un bonus alla ristorazione per l'acquisto di prodotti delle filiere locali.





SE NON STAI
CON ME,
NON PUOI STARE
CON NESSUNO

**NON TROVARGLI SCUSE.
CHI TI FA DEL MALE, NON TI AMA**
AIUTACI A STARE AL TUO FIANCO

**CHIAMA
IL 112 O IL 1522**

NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING



Più attenzione anche per start up e nuove imprese

Massimiliano Peterlana: “C’è un disagio generale e uno smarrimento preoccupante”

Massimiliano Peterlana Presidente di Fiepet del Trentino

“Siamo oltre i numeri, i conti che non tornano, le richieste di informazioni su dpcm e decreti. Gli imprenditori chiamano le associazioni di categoria disperati chiedendoci cosa stiamo facendo, cosa sta facendo la politica. Stiamo andando oltre la crisi economica. C’è un disagio generale e uno smarrimento preoccupante. Serve invertire subito la rotta”.

Massimiliano Peterlana, presidente di Fiepet Confesercenti del Trentino, lancia un allarme sociale che va oltre la crisi economica. “Mai come in questi giorni le città e le periferie sono così desolate, solo ora si capisce l’importanza anche psicologica di avere un luogo dove trovarsi, discutere, dove poter vivere di relazioni. Se da un lato la pandemia sta ucci-

dendo, dall’altro le quarantene stanno spegnendo le menti, gli anziani sono soli, i giovani disorientati, e noi, con le nostre aziende, disperati”.

Peterlana si fa portavoce dei giovani imprenditori, dei tanti startupper che tra il 2019 e i primi mesi del 2020 hanno aperto un’attività coltivando il sogno di fare impresa.

“Da anni andiamo dicendo che bisogna investire sui giovani, coloro che tragheranno la crescita economica del nostro territorio nel futuro. Le menti brillanti che danno linfa e vivacità all’innovazione, quelli che hanno la capacità creativa che andiamo continuamente ricorrendo.

Non è una gara a chi è più disperato, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, ma la crisi sta arrivando dappertutto”. Per Peterlana la sopravvivenza delle

aziende è legata ad un filo che, se si rompesse, comprometterebbe tutto il sistema economico. “La politica deve mettere in campo azioni economiche puntuali ed immediate.

Oggi più che mai gli imprenditori hanno bisogno di sapere tempi e modi per ripartire.

Eccoci dunque a richiamare, senza azioni eclatanti, i nostri rappresentanti politici, locali e nazionali per interventi immediati su ristori differenziati. Interventi in aiuto anche delle attività aperte nel 2019-2020 e fino ad ora non considerate.

Servono azioni di sostegno al credito, azioni sulle imposte, blocco di costi fissi sulle bollette, interventi su occupazioni di suolo pubblico, cassa integrazione e ammortizzatori sociali per i dipendenti”.



Vendita per asporto

Alcune precisazioni

Le disposizioni interessano gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricompresi nella categoria “attività di ristorazione”

Di seguito alcune precisazioni della Provincia Autonoma di Trento in ordine alla corretta modalità di vendita per asporto presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ricompresi nella categoria “attività di ristorazione” (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizze al taglio). L'ultimo DPCM del 2 marzo 2021, valido fino al 6 aprile 2021, prescrive precisi **limiti orari** all'effettuazione della vendita per asporto agli artt. 27 (zona gialla), 37 (zona arancione) e 57 (zona rossa): è consentita la vendita per asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio, **dalle ore 5.00 alle ore 22.00**, ad esclusione degli esercizi con attività prevalente di attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) ai quali è consentito vendere per asporto **dalle ore 5.00 alle ore 18.00**.

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici, (dove chiunque può accedervi: giardini pubblici, piazze, etc.) **e nei luoghi aperti al pubblico** (dove si può accedere, previo permesso del titolare e alle condizioni stabilite dalla legge: bar, birrerie, locali pubblici, etc.).

Il divieto di consumare sul posto o nelle adiacenze del pubblico esercizio degli alimenti e bevande acquistati per asporto, si riferisce all'obbligo del cliente di accedere e permanere nel locale per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, nonché all'obbligo di allontanarsi dallo stesso e dalle sue adiacenze effettuato l'acquisto; l'esercente potrà esercitare un effettivo controllo sulla propria clientela nelle aree di pertinenza del locale (spazi interni, plateatici o giardini esterni), e nelle aree direttamente visibili dall'esercizio in quanto poste immediatamente davanti agli

ingressi del locale.

Ricordiamo che l'ordinanza del Presidente della Provincia del 6 maggio 2020, al punto 12 fornisce alcune precise indicazioni per l'effettuazione dell'asporto:

- *contenitore monouso*
- *ordine da effettuarsi on-line o telefonicamente (non è richiesta la prenotazione per il commercio ambulante o per alimenti e bevande di immediato consumo (consumo veloce) ritiro nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza*
- *consumo di norma in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro)*
- *gli alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce: ad esempio caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all'aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza, evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti*
- *la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo*
- *non è consentito il consumo all'interno del locale o l'utilizzo di piani d'appoggio (es. tavolini e mensole) collocati nelle immediate vicinanze*
- *il materiale residuo, completato il consumo, deve essere correttamente smaltito e differenziato a cura del consumatore*

Inoltre l'all. 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020 stabilisce: “la vendita d'asporto sarà effettuata utilizzando contenitori monouso, ove possibile previa ordinazione on-line o telefonica, tranne che per il commercio ambulante e per alimenti e bevande di consumo veloce (caffè, gelati, pasticceria e snack), garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti siano ordinati e, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare gli assembramenti

all'esterno. Può entrare un solo cliente all'interno della struttura per l'acquisto della merce d'asporto. Lo stesso si tratterà il tempo necessario alla consegna e al pagamento. Potranno essere installate barriere fisiche tra l'addetto alla consegna e il cliente.

Riguardo all'utilizzo di contenitori monouso, nelle disposizioni citate, non viene specificato se gli stessi debbono essere aperti o chiusi, quindi potranno essere utilizzati per le bevande bicchieri in plastica senza coperchio, allo stesso modo i gelati per asporto potranno essere consegnati in confezioni di carta o con gli involucri tipici di tali prodotti, con l'avvertenza che tra produzione e consegna non vi siano contatti diretti tra operatori e clientela.

La consegna di prodotti completamente confezionati è chiaramente preferibile, anche se non è comunque richiesta esplicitamente dalla norma o dalle circolari interpretative, in quanto assicura migliori condizioni igieniche e agevola anche l'allontanamento dai locali.

Qualora l'esercente abbia dimostrato di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il consumo sul posto e nelle adiacenze, adoperandosi non solo con segnaletica, ma anche con azioni dirette di invito alla clientela al rispetto delle norme, l'attività sanzionatoria sarà diretta al solo cliente trasgressore.

Infine si richiama l'attenzione su **eventuali ordinanze maggiormente restrittive** che possono essere adottate dagli organi competenti a livello locale. Ad esempio, l'ordinanza del 16 marzo 2021 -disposizioni sul servizio di vendita per asporto di cibi e bevande - del Comune di Riva del Garda, che prescrive, tra il resto, l'obbligo di utilizzare per l'asporto solo contenitori monouso chiusi o incartati, con divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.



IN ARRIVO URGENTI MISURE DI SOSTEGNO

Principali misure del D.L. N. 41/2021 recante
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI
TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19”

- ❑ Contributo a fondo perduto
- ❑ Attività dell’agente dalla riscossione
- sospensione dei termini
- ❑ Annullamento dei carichi
- ❑ Definizione avvisi bonari
- ❑ Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
- ❑ Estensione dell’esonero dal pagamento
del canone per l’occupazione del suolo pubblico
- ❑ Blocco dei licenziamenti
- ❑ Indennità mensile di disoccupazione - NASPI

PER APPROFONDIMENTI VEDERE L’INSERTO IN QUESTO NUMERO



Al fianco dell'imprenditoria trentina. **Sempre.**

Confidi Trentino Imprese è il partner pronto a sostenere i vostri progetti **in ogni momento** rendendo l'accesso al credito più facile attraverso l'erogazione di **garanzie, finanziamenti diretti** e relativa **consulenza**.

Scoprite anche voi i vantaggi di stare con noi

www.confiditrentinoimprese.it



GRANDE ALLEATO DI IMPRESE | PROFESSIONISTI | STARTUP

Cosa c'è da sapere

Domande e risposte



C

HI PUÒ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

I PAGAMENTI IN CONTANTI RIENTRANO NELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

No, si può partecipare alla lotteria degli scontrini solo con strumenti di pagamento elettronico (**carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata** etc.).

SE IL CLIENTE PAGA L'IMPORTO PARTE IN CONTANTI E PARTE IN CASHLESS PUÒ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DELLO SCONTRINO?

No, è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini solo se si paga l'intero importo con strumenti di pagamento elettronico (**carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifico** etc.).

TUTTI GLI ACQUISTI FATTI RIENTRANO NELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare alla lotteria, **non sono consentiti:**

- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati online;
- gli acquisti destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione;

- nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- sempre nella **fase di avvio della lotteria**, gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

SI PUÒ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI CON LA RICEVUTA DEL BENZINAIO?

No, per l'importo speso dal benzinaiolo non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

CHI UTILIZZA UNA GIFT CARD PUÒ PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

No, se effettui acquisti utilizzando una gift card non puoi partecipare alla lotteria; se invece acquisti una gift card utilizzando strumenti di pagamento elettronico puoi parteciparvi.

CHI UTILIZZA TICKET RESTAURANT O ALTRE TIPOLOGIE DI BUONI PASTO PUÒ ACCEDERE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?

No, i ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto non consentono di partecipare alla lotteria.

QUALI SONO I LIMITI DI SPESA MAS-

SIMI E MINIMI PER LA LOTTERIA?

È possibile partecipare alla lotteria con tutti gli scontrini di importo pari o superiore a un euro rilasciati per acquisti cashless fino ad un massimo di 1000 euro.

Esempio: spendendo 10 euro si avranno 10 biglietti virtuali, spendendo 45 si otterranno invece 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Se l'importo speso è superiore a un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

GLI ACQUISTI CHE RIENTRANO NELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI VENGONO POI TRACCIATI DA QUALCHE PARTE?

No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento degli acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l'importo speso, la modalità di pagamento elettronico e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).

Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l'abbinamento codice lotteria - codice fiscale). Né l'esercente né altri potranno invece risalire al cliente per profilazioni o analisi delle sue abitudini di spesa.

Uomini che uccidono donne.

Un dramma che ci deve interrogare seriamente sul tipo di cultura ancora imperante che, anche inconsciamente, alimentiamo e sulla necessità di agire in campo educativo e attraverso strumenti preventivi. In questo numero di UCT



**IN
EDICOLA**

MUD - Modello Unico

Dichiarazione Ambientale 2021



Federico Corsi Presidente Faib-Confesercenti

Tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, enti ed imprese comunicano annualmente le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti e/o gestiti durante l'anno precedente.

Con **DPCM 23 dicembre 2020** è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2021.

Quest'anno il termine per la presentazione della comunicazione è prorogato al 16 giugno 2021.

I soggetti obbligati alla presentazione MUD 2021 (riferito all'anno 2020) sono:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento

di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (di cui all'art. 184 comma 3, lettere c), d), e g) del D. Lgs. 152/2006)

CAT TRENTINO Srl è a disposizione per l'elaborazione e la presentazione in via telematica del MUD 2021, nei prossimi giorni riceverete una mail per aderire al servizio.

Per informazioni o chiarimenti contattare Sara Borrelli al numero di telefono 0461/434200 oppure inviare una mail a sara.borrelli@tnconfesercenti.it.



Imprenditoria femminile

Rossana Roner: "Continua l'impegno del CIF per la qualificazione delle donne d'impresa"

Con la legge di Bilancio 2021 si è introdotto un ricco pacchetto di misure per incentivare l'imprenditoria femminile. Dal Fondo per il venture capital a sostegno di progetti ad elevata innovazione tecnologica al Fondo impresa femminile.

Nello specifico, il **Fondo per il venture capital** sostiene investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione tecnologica. Ammontano a 3 milioni le risorse a disposizione dello strumento.

Questa iniziativa si aggiunge al nuovo **Fondo impresa femminile**, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Obiettivo: promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra le donne e massimizzare il loro contributo, quantitativo e qualitativo, allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Nella versione definitiva del testo della legge di Bilancio, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° gennaio, c'è anche un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere con un budget di 2 milioni di euro annui dal 2022, destinato a interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

La Manovra 2021, infine, rifinanzia con 15 milioni di euro l'iniziativa Donne in campo, il regime di aiuto istituito dalla legge di Bilancio 2020 per la concessione di mutui a tasso zero fino a 300mila euro a favore



Rossana Roner, rappresentante di Confesercenti nel CIF

dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

"In Trentino - spiega **Rossana Roner, rappresentante di Confesercenti nel CIF (Comitato Imprenditoria Femminile) della Camera di Commercio** - abbiamo promosso e continuiamo a sostenere il progetto Co manager/Agenzia del lavoro, un contributo mediante il quale donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste possono farsi temporaneamente sostituire nella propria attività lavorativa da una persona, per motivi legati a gravidanza, maternità e a crescita dei figli. **Attraverso l'attiva partecipazione del CIF** - organismo si compone di diciannove delegate in rappresentanza delle categorie economiche, delle libere professioni, delle organizzazioni sindacali e in difesa dei

consumatori - andiamo a tutelare e promuovere l'impresa femminile. Tra i compiti: la promozione della cultura d'impresa, la formazione e la qualificazione delle donne d'impresa per facilitarne l'accesso al credito e per il loro inserimento in ogni settore dell'economia provinciale. **Continui sono i confronti e i contatti con le/gli Assessore/i e Consigliere/i provinciali** per stimolare il contributo di un parere di genere sulla situazione economico-culturale del territorio e per sollecitare azioni mirate a favore delle imprenditrici e degli imprenditori in generale.

Proseguono, anche in modalità online i convegni in coordinamento con **Unioncamere** per informare sui rapporti nazionali dell'imprenditoria femminile così come i corsi di formazione, organizzati da **Accademia d'Impresa**, rivolti alle imprenditrici e alle aspiranti imprenditrici".


Tra le iniziative: prosegue il progetto pluriennale **"Il ruolo del lavoro delle donne nell'economia del territorio dell'Euregio"**, iniziativa che si propone di stimolare l'impegno delle istituzioni e delle associazioni di categoria per il sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese femminili. Favorire la creazione di reti transfrontaliere per rafforzare le relazioni tra Tirolo, Alto Adige e Trentino e presentare le rispettive eccellenze, sviluppando un cammino comune ai tre territori.

È stato inoltre pubblicato il volume **"L'impresa di mettersi in proprio"** per fornire un quadro reale e variegato dell'imprenditoria femminile in provincia di Trento, attraverso le esperienze e le testimonianze dirette di donne a capo di un'azienda o libere professioniste.



Approfondimenti

Scadenze fiscali e normative

 Principali misure del D.L. n. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” III

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Igiene degli alimenti 2021 XIV





PRINCIPALI MISURE DEL D.L. N. 41/2021 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19”

--- MISURE FISCALI E SOCIETARIE ---

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La disposizione introduce un contributo a fondo perduto (c.d. “sostegno”) in favore dei soggetti economici che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

CRITERIO DI ACCESSO

Il predetto sostegno spetta ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro e a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.**

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha registrato la riduzione richiesta ed è specificato che per tali soggetti ai fini della media rilevano i mesi successivi a quelli di attivazione.

SOGGETTI ESCLUSI

- Soggetti la cui attività risulti **cessata al 23 marzo 2021**;
- Soggetti che attivano la **partita IVA dopo il 23 marzo 2021**;
- gli **Enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

MECCANISMO DI CALCOLO E AMMONTARE

È abbandonato il meccanismo di calcolo che aveva come criterio di riferimento l'andamento cronologico delle regioni e l'elenco dei codici ATECO.

Il contributo, introdotto dal D.L. Sostegni, è determinato applicando una delle percentuali sotto riportate, previste per fasce di ricavi e compensi, allo scostamento di fatturato registrato:

- **60%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **non siano superiori a 100.000 euro**;
- **50%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **siano compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro**;
- **40%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **siano compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro**;
- **30%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **siano compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro**;
- **20%** qualora i ricavi e i compensi del 2019 **siano compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro** (quest'ultimo valore costituisce il **limite massimo di ricavi generati nel 2019 per l'accesso al beneficio**).

A titolo esemplificativo, considerando un'attività che abbia subito una contrazione del fatturato da € 300.000 nel 2019 ad € 150.000 nel 2020, questa riceverà un sostegno pari ad € 6.250 (al riguardo il contributo si ottiene applicando l'aliquota del 50% sulla media mensile pari ad € 12.500).

ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL TEMA

In merito alle ulteriori disposizioni introdotte sul tema è chiarito che:

- Per tutti i soggetti (compresi quelli che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020), **l'importo minimo del contributo** riconosciuto ammonta ad **€ 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**;
- **L'importo massimo** del sostegno non può comunque essere superiore ad € 150.000;
- Il contributo, a scelta irrevocabile del beneficiario, può essere riconosciuto, in alternativa all'erogazione diretta, **sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (qualora si opti per tale scelta sarà necessario verificare preliminarmente la capienza fiscale del beneficiario);
- Correlata all'opzione esercitabile di cui al precedente punto, per espressa previsione normativa, la trasformazione in tax credit dell'indennizzo non rientrerà nel calcolo dei limiti di compensazione massimi effettuabili nell'annualità;
- Per beneficiare del contributo, i soggetti beneficiari dovranno **presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica, anche per il tramite dei loro intermediari**. Al riguardo, il contenuto dell'istanza e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
- Con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020;
- Il sostegno **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi; non incide ai fini del calcolo per la deduzione degli interessi passivi e delle altre spese e componenti negativi diversi dagli interessi passivi; non concorre alla formazione del valore della produzione netta soggetta a IRAP.

Infine, sempre in tema di contributi a fondo perduto si segnala che:

- **è abrogata** la disposizione che prevedeva per l'anno 2021, **un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande** (di cui all'art.1 commi 14-bis e 14-ter del D.L. n.137/2020);
- **è modificata la disciplina in materia di contributi a fondo perduto per le attività economiche e**



commerciali situate nei centri storici (ex art. 59 del D.L. n. 104/2020).

A seguito delle modifiche introdotte, i contributi sono riservati, oltre che ai soggetti individuati originariamente, anche alle **attività svolte nei comuni ove sono situati Santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti**.

ATTIVITÀ DELL'AGENTE DALLA RISCOSSIONE SOSPENSIONE DEI TERMINI

Le disposizioni, intervenendo sulle attività legate alla riscossione, di fatto modificano:

- l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 recante misure in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- l'art. 152 del D.L. n. 34/2020, recante misure in materia di sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.

Fatta questa breve premessa, sinteticamente, è prevista la sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti individuati originariamente nelle c.d. "zone rosse") al 30 aprile 2021 (termine precedentemente fissato al 28 febbraio 2021), derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito emessi dall'INPS (di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 16/2012);
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I suddetti versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione *"entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*, quindi **entro il 31 maggio 2021**.

Al riguardo, si evidenzia che nelle precedenti disposizioni era stato chiarito che in alternativa al saldo in un'unica soluzione, si poteva optare per la richiesta di rateazione degli importi. Stante quanto scritto si ritiene che tale previsione possa essere valida anche in tale ambito. A supporto di tale considerazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già chiarito che in tali fattispecie, al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero, occorre presentare la domanda entro il termine di pagamento (quindi in questo caso entro il 31 maggio 2021).

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la disposizione prevede inoltre uno **slittamento dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento**, prevedendo che:

- durante il periodo di sospensione (ossia dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021);
 - successivamente a tale periodo, fino al 31 dicembre 2021;
 - anche dopo il 31 dicembre 2021, a particolari condizioni dettagliatamente previste dalla norma;
- i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono **prorogati di 24 mesi**.

La stessa norma prevede, poi, la **proroga di 12 mesi** del termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al scarico/sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Ulteriormente, in tema di:

- c.d. "rottamazione ter" (di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018);
- definizione agevolata delle risorse UE (di cui all'art. 5 del D.L. n. 119/2018);
- c.d. "saldo e stralcio" (di cui all'art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018);
- riapertura termini per gli istituti della rottamazione ter e del saldo e stralcio (di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);

è prevista la possibilità di non perdere i benefici relativi alle disposizioni sopra elencate qualora **sia effettuato integralmente il versamento**:

- **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle rate con scadenza nell'anno 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Al riguardo, la norma specifica che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di c.d. "inefficacia della definizione" non si produce e non sono dovuti interessi.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

La disposizione prevede di fatto un annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, **fino a 5.000 euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (da qualunque ente pubblico e privato) **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi nelle c.d. "definizioni agevolate" (fatti salvi i debiti esclusi espressamente dalla norma).

L'agevolazione spetta a:

- le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro.

È chiarito che le disposizioni attuative sono affidate a un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, con il quale saranno stabilite le modalità di annullamento dei debiti, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Al riguardo è specificato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

È introdotta la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione**, ma elaborati entro il 31 dicembre 2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2018).

Potranno beneficiare della disposizione i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che abbiano registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, qualora non presentino la dichiarazione IVA).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate invierà la proposta di definizione, qualora sussistano i requisiti previsti. La definizione non si è estesa ai controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E SOCIETARIO

PROROGHE SCADENZE FISCALI E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La disposizione in oggetto prevede altresì le seguenti proroghe:

1. il termine di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2021 **al 31 marzo 2021**;
2. il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni **al 31 marzo 2021**;
3. il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata **al 10 maggio 2021**;
4. il termine di scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche **2019 entro il 10 giugno 2021**;

REGISTRI IVA PRECOMPILATI

È differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si evidenzia che le bozze delle dichiarazioni annuali IVA saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI"

È prorogato, al 16 maggio di ciascun anno il versamento dell'imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, il termine di presentazione della correlata dichiarazione.

DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE IN TEMA DI "CRISI D'IMPRESA"

La disposizione di fatto differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto dalla normativa in questione a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa (ex art. 15, c.7 del D.lgs. n. 14/2019 c.d. "Codice della crisi d'impresa").

Conseguentemente, l'obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La disposizione di fatto incrementa a 2,5 miliardi lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti di cui all'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Si ricorda che tale misura è destinata a:

- lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto al 2019;
- si rimane in attesa del decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE E DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ISTITUZIONE E RIFINANZIAMENTO DI ULTERIORI FONDI

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- a) È istituito un fondo di euro 200 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del MEF volto a prevedere misure per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dal COVID-19, tra cui le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- b) è previsto il rifinanziamento di euro 120 milioni del fondo di cui all'art. 183, comma 2 del D.L. n.34/2020 destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, spettacoli e mostre;
- c) è previsto il rifinanziamento di euro 150 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;

--- MISURE DI CARATTERE GENERALE ---

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

La norma prevede che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del

tetto di spesa previsto, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l'anno 2021, **per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico** (si ritiene che la indicazione del settore sia errata, ricomprendendo la categoria anche le somministrazioni di alimenti, oltre che di bevande: se così non fosse la disposizione non sarebbe applicabile ad alcuna attività) **il canone speciale di abbonamento RAI** (RDL 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) **è ridotto del 30 per cento**.

Per il medesimo anno, è stanziata la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere alle imprese interessate che avessero già assolto l'obbligo di pagamento del canone speciale un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Va considerato che il termine per il pagamento del canone è stato prorogato al 31 marzo, ma le imprese hanno già ricevuto i bollettini per i pagamenti riportanti gli importi non ancora ridotti.

La RAI comunicherà a breve le procedure per i pagamenti con la prevista riduzione del 30%.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati**.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

REVISIONE DEL RIPARTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 32-QUATER DEL DL 28 OTTOBRE 2020, N. 137

All'articolo 32-quater del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario **un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID- 19, ripartito secondo gli importi seguenti:**

| REGIONE | PERCENTUALE DI RIPARTO | RIPARTO CONTRIBUTO 2021 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Abruzzo | 3,16% | 3.500.000 |
| Basilicata | 2,50% | 2.750.000 |
| Calabria | 4,46% | 4.900.000 |
| Campania | 10,54% | 11.600.000 |
| Emilia-Romagna | 8,51% | 9.350.000 |
| Lazio | 11,70% | 12.850.000 |
| Liguria | 3,10% | 3.400.000 |
| Lombardia | 17,48% | 19.250.000 |
| Marche | 3,48% | 3.850.000 |
| Molise | 0,96% | 1.050.000 |
| Piemonte | 8,23% | 9.050.000 |
| Puglia | 8,15% | 8.950.000 |
| Toscana | 7,82% | 8.600.000 |
| Umbria | 1,96% | 2.150.000 |
| Veneto | 7,95% | 8.750.000 |
| TOTALE | 100,00% | 110.000.000 |

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA

a) Estensione dell'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico

Con modifica dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:

- **le imprese di pubblico esercizio** di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP, **sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale** di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP, **sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone mercatale** di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

L'esonero, lo si sottolinea, riguarda dunque le sole occupazioni temporanee nei mercati.

b) Estensione della durata della semplificazione delle procedure per l'ottenimento delle concessioni di suolo pubblico

- A far data dal 1° gennaio 2021 e **fino al 31 dicembre 2021**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al DPR n. 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

- Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività esercitata, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (nota: *le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale*).

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle norme di cui sopra, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro (in precedenza erano 82,5 milioni di euro) per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.

c) Proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni

Per l'esercizio 2021, il **termine per la deliberazione del bilancio di previsione** da parte dei Comuni, di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo decreto legislativo.

Tale differimento comporta la corrispondente proroga del termine per l'approvazione dei regolamenti comunali che disciplinano il canone patrimoniale ed il canone mercatale di cui alla legge n. 160/2019

d) Differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe TARI

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 anziché entro il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

e) Termine per la scelta per alcune utenze non domestiche di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato

Come è noto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, **le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato Lquinquies)**, del D.Lgs. n. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Tale scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

LE ATTIVITÀ INTERESSATE SONO LE SEGUENTI:

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.

... continua a pag. XI

Il tuo **5x1000** per chi è in difficoltà

**Aiutaci ad accogliere e curare gratuitamente
gli animali di chi si trova momentaneamente
in difficoltà causa indigenza, malattia
o ricovero ospedaliero.**

Devolvi il tuo 5x1000 alla
Lega Nazionale per la Difesa
del Cane, sezione di Trento.
Il nostro codice fiscale è

02006750224





DA SEMPRE RIFERIMENTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE



Nel Trentino, le piccole e medie imprese costituiscono l'asse portante dell'economia. Ad esse Confesercenti dà voce e rappresentanza, sostenendole nella loro crescita sia attraverso l'azione sindacale, sia attraverso la fornitura di servizi e di assistenza tecnica e la promozione di nuove iniziative imprenditoriali.

Compiti di Confesercenti sono: difendere le imprese offrendo una costante presenza nel dialogo con le altre parti sociali e con le istituzioni locali, provinciali e nazionali; far crescere l'imprenditorialità e la competitività delle piccole e medie imprese e sottolinearne il ruolo nel tessuto sociale; snellire il carico di obblighi e adempimenti che gravano sugli operatori del terziario.



**Assistenza contabile e fiscale
Centro di assistenza tecnica***
C.A.T. TRENTINO S.r.l. *autorizzazione al sensi L.P. 6 maggio n.4, art. 28

Sede di Trento - Trento Via Maccani, 211 - 38121 - Tel. 0461 434200 - e-mail: confesercenti@tnconfesercenti.it
Sede di Rovereto - Rovereto p.zza A. Leoni, 22 - 38068 - Tel. 0464 420505 - e-mail: rovereto@tnconfesercenti.it

12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Le tipologie di rifiuti interessate sono le seguenti:

| Frattone | Descrizione | EEB |
|--|--|--------|
| RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucina e servizio | 200105 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| | Rifiuti dei mercati | 200107 |
| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| | Carta e cartone | 200101 |
| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
| | Plastica | 200102 |
| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
| | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200117* | 200103 |
| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
| | Metallo | 200104 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
| | Vetro | 200107 |
| TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| PIUMI | Piume per usi diversi diversi da quelli di cui alla voce 200117* | 000118 |
| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200107 |
| PERICI, INCROSTANTI, ADERENTI E RESINE | Perici, incrostanti, aderenti e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200129 |
| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200901 |

--- MISURE RIGUARDANTI LE POLITICHE DEL LAVORO ---

PROROGA DELLE MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL REDDITO DEI DIPENDENTI

L'art. 8 del DL in esame dispone un finanziamento di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (con causale «Covid-19»), da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno 2021, per le aziende che utilizzano gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (CIGO). Non solo, perché dal 1° luglio si considererà azzerato il contatore per la CIGO. L'intervento è più consistente per le imprese che possiamo definire più piccole, coperte da cassa integrazione in deroga o dal fondo di integrazione salariale (FIS, FSBA, altri fondi), perché potranno beneficiare della cassa Covid - 19 per 28 settimane, dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Il ricorso ai periodi di ammortizzatore sociale previsto dal Decreto Sostegni non comporterà, come anticipato, il versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro, pertanto continuerà a essere gratuito per tutti. Per accedere all'ammortizzatore occorrerà effettuare le procedure di informativa ed eventuale consultazione sindacale come è avvenuto sino ad oggi per gli interventi con causale Covid19, con l'obbligo di raggiungere intese collettive solo per la cassa integrazione in deroga dei datori di lavoro di dimensione superiore a 5 dipendenti.

Restano invariati i termini di invio delle domande di intervento dell'ammortizzatore sociale, entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza del periodo, così come i termini entro i quali inviare i dati per il pagamento o il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Importante novità riguarda la facoltà del datore di lavoro di optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS o per l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale. Il Decreto Sostegni all'art. 8 comma 6 introduce una norma di principio volta a garantire la piena libertà per i datori di lavoro di optare per una soluzione o per l'altra.

Sino ad oggi ciò non era del tutto possibile per i datori di lavoro interessati dalla cassa integrazione in deroga di dimensione fino a 5 dipendenti, nonché per la CISOA degli impiegati, poiché per loro era

possibile solo il pagamento diretto da parte dell'INPS della prestazione. Qualora la scelta del datore di lavoro ricada sul pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, continuerà ad essere opzionabile il sistema di pagamento che prevede l'anticipo del 40% dell'indennità ai lavoratori, in tempi che si promettono brevi, ed il saldo dell'indennità spettante successivamente allo scadere del periodo richiesto. La semplificazione più rilevante che viene introdotta dal "Sostegni" attiene al trasferimento all'INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto. Viene introdotto il flusso telematico denominato UNIEMENS CIG, ossia l'arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all'INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41. Viene di fatto abolito il modello SR41. L'articolo 8 comma 13 apre alla possibilità di estendere oltre le 40 settimane complessive (12 della legge di bilancio 2021 e 28 del Decreto Sostegni) i periodi di ammortizzatore sociale di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, demandando tale intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sempreché, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi dovessero emergere economie rispetto alle somme già stanziare.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

È previsto un percorso differenziato sempre dall'art. 8 del DL in oggetto: (i) una proroga breve, fino al 30 giugno 2021, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori e (ii) un divieto, invece, più esteso 31 ottobre 2021 solo per le aziende coperte dalla CIGD (cassa in deroga), dal FIS (e altri fondi di solidarietà) e del settore agricolo. Vengono confermate le tre deroghe al divieto di licenziamento (per cessazione definitiva dell'impresa, per accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo e per dichiarazione di fallimento, nel caso in cui non sia previsto l'esercizio provvisorio).

Usare le 28 settimane estenderebbe il divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021. Non usarle invece anticiperebbe al 30 giugno 2021 la fine della vigenza del divieto di licenziamento. Questo meccanismo nasconde un pericolo. Potrebbe mettere a rischio un licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 che potrebbe divenire illegittimo se il datore di lavoro che lo ha effettuato si ritrovasse nella necessità di dover utilizzare le 28 settimane previste dal Sostegni entro il 31 dicembre 2021. Bisogna pertanto essere prudenti prima di procedere a licenziamenti prima del 31 ottobre 2021. **Questo è un nostro primissimo commento sul testo. Si attendono sul punto chiarimenti dal ministero competente.**

CONTRATTI A TERMINE

L'art. 17 del DL in esame prevede la possibilità, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare e prorogare senza causale i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una volta sola. Tutto questo al fine di semplificare il prolungamento dei contratti a termine in un periodo di crisi, in attesa di mettere mano alla modifica della norma di legge (che, soprattutto nella formulazione delle causali, appare ormai da sistemare ampiamente).

LAVORATORI FRAGILI

L'art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall'art. 26 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero. Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

INDENNITÀ PER LAVORATORI ATIPICI, SPETTACOLO, STAGIONALI

All'art. 10 viene riconosciuta un'indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:

- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile

- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI SPORTIVI

I commi da 10 a 14, sempre dell'art. 10 prevedono, invece, l'erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.), di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità sarà pari a:

- 1.200 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
- 2.400 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- 3.600 euro, per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.

REDDITO DI EMERGENZA

L'art. 12 riconosce l'erogazione di 3 mensilità - da marzo a maggio 2021 - del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

NASPI

All'art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

SI EVIDENZIANO INOLTRE QUESTI INTERVENTI:

- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell'aumento delle domande;
- l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- si evidenzia inoltre l'assenza di agevolazioni contributive riservate ai datori di lavoro che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali. Queste agevolazioni, introdotte per la prima volta con il Decreto Agosto e poi replicate con il "Ristori" e con la legge di Bilancio 2021, non sono state previste questa volta.
- Pignoramenti su stipendi e pensioni con il comma 2 dell'art. 4 si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

--- MISURE SUL CREDITO ---

REGIME-QUADRO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19

L'articolo aggiorna il regime degli aiuti di stato relativamente al Temporary Framework come modificato dalla Commissione Europea a gennaio 2021.

Le novità sono principalmente riconducibili alla proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 delle misure previste. Tuttavia, la principale novità riguarda l'aumento dei massimali di agevolazione nel seguente modo:

| SETTORE | LIMITE PRECEDENTE | NUOVO LIMITE |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| Pesca ed acquacultura | 100.000 | 270.000 |
| Agricoltura | 120.000 | 255.000 |
| Altri settori | 800.000 | 1.800.000 |

**Corsi.**

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Igiene degli alimenti 2021



FOR. IMP S.r.l. propone a tutte le imprese il calendario dei corsi di formazione previsti dalla normativa vigente e corsi per accrescere la propria professionalità. Invitiamo gli interessati a partecipare attivamente alla progettazione dei corsi, facendo pervenire richieste ed esigenze specifiche.



HACCP

CORSO BASE PER TITOLARE/RESPONSABILE,
PERSONALE DI CUCINA E SALA
4 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|------------|-------------|-----------------|
| 19/04/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |
| 10/05/2021 | 09.00-13.00 | Online sincrona |
| 14/06/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |

AGGIORNAMENTO HACCP 4 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|------------|-------------|-----------------|
| 19/04/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |
| 10/05/2021 | 09.00-13.00 | Online sincrona |
| 14/06/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |

È consigliato aggiornare il corso di HACCP indicativamente almeno ogni 5 anni



SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il corso RSPP DDL è rivolto ai datori di lavoro che vogliono ricoprire personalmente l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ed acquisire le competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori.

CORSO BASE PER RESP. SERV. DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE SETTORE ATTIVITÀ RISCHIO BASSO
16 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--|------------|-----------------|
| 11/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 24/05/2021 | 9.00-13.00 | Online sincrona |

AGGIORNAMENTO RESP. SERV. DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 6 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 24/05/2021 25/05/2021 | 9.00-13.00 9.00-11.00 | Online sincrona Online sincrona |

*Il corso ha durata quinquennale.
Per il DATORE DI LAVORO NOMINATO (R.S.P.P.) è necessario un aggiornamento quinquennale. Tale corso avrà una durata variabile a seconda del livello di rischio (basso-medio-alto), pari rispettivamente a n. 6, n. 10 e n. 14 ore.*

**AGGIORNAMENTO RESP. SERV.
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
2 ore**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|------------|------------|-----------------|
| 25/05/2021 | 9.00-11.00 | Online sincrona |

*Ha valenza quinquennale. Il datore di lavoro nominato (R.S.P.P.) che ha frequentato il corso **ONLINE REFERENTE AZIENDALE COVID-19**, organizzato da TSM e APSS, è tenuto alla frequenza di sole 2 ore per completare l'aggiornamento.*



CORSO ANTINCENDIO

**CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
8 ore = 4 online + 4 esercitazione**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| PARTE TEORICA | | |
| 26/04/2021 | 9.00-13.00 | Online sincrona |
| ESERCITAZIONE | | |
| 31/05/2021 | 9.00-13.00 | in aula a Trento |
| 31/05/2021 | 14.00-18.00 | |

**CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO BASSO
4 ore**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|------------|-------------|-----------------|
| 26/04/2021 | 09.00-13.00 | Online sincrona |

**CORSO BASE PER AZIENDE
CON RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
16 ore**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 08/06/2021 09/06/2021 | 09.00-13.00 / 14.00-18.00 | in aula a Trento |



**CORSO PRONTO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO B e C**

**CORSO BASE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO B e C
12 ore = 4 online + 4 parte pratica**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| PARTE TEORICA | | |
| 03/05/2021 04/05/2021 | 9.00-13.00 | Online sincrona |
| PARTE PRATICA | | |
| 07/06/2021 | 9.00-13.00 | in aula a Trento |
| 07/06/2021 | 14.00-18.00 | in aula a Trento |

**AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO B e C
4 ore**

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|------------|-------------|-------------------------|
| 07/06/2021 | 9.00-13.00 | in aula a Trento |
| 07/06/2021 | 14.00-18.00 | in aula a Trento |

È obbligatorio aggiornare il corso di pronto soccorso ogni 3 anni

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI/TRICI

I lavoratori devono effettuare una formazione di base composta da 2 moduli (generale + specifico) di durata variabile (8, 12 o 16 ore) in base alla specificità del rischio (basso, medio, alto) della mansione e del settore ATECO di appartenenza dell'azienda. Attività commerciali, uffici, pubblici esercizi, alberghi e ristoranti sono classificati come aziende a basso rischio (tot. 8 ore = 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica). Per i lavoratori neo-assunti il percorso formativo deve essere attivato anteriormente o contestualmente all'assunzione e deve essere concluso entro 60 giorni da tale data.

CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA 4 ore + 4 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| 21/04/2021 22/04/2021 | 09.00-13.00 | Online sincrona |
| 12/05/2021 13/05/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |
| 16/06/2021 17/06/2021 | 09.00-13.00 | Online sincrona |
| 12/07/2021 13/07/2021 | 14.00-18.00 | Online sincrona |

AGGIORNAMENTO

È obbligatorio aggiornare il corso ogni 5 anni

Almeno 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni

Nel caso in cui la formazione prevista per i lavoratori, fosse stata effettuata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (ovvero antecedentemente l'11 gennaio 2007), sarà necessario procedere al suo aggiornamento (6 ore)

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI 6 ore

| DATA | ORARIO | MODALITÀ |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 21/04/2021 22/04/2021 | 09.00-13.00 09.00-11.00 | Online sincrona |
| 12/05/2021 13/05/2021 | 14.00-18.00 14.00-16.00 | Online sincrona |
| 16/06/2021 17/06/2021 | 09.00-13.00 09.00-11.00 | Online sincrona |
| 12/07/2021 13/07/2021 | 14.00-18.00 14.00-16.00 | Online sincrona |





RIAPRIRE SUBITO

UNA NECESSITÀ VITALE PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO



Associazione Albergatori
ed Imprese Turistiche
della Provincia di Trento
FEDERALBERGHI - TRENTINO

GIOVEDÌ, 1° APRILE 2021 - PIAZZA DUOMO, TRENTO

Un piano di riaperture certo e rapido: è questa la richiesta delle tre associazioni di categoria che rappresentano le imprese del terziario in provincia di Trento, riunite simbolicamente in piazza Duomo a Trento il 1° Aprile.

Riaprire subito è una necessità vitale per le imprese, come lo è anche il bisogno di organizzare interventi concreti e sostanziali per riparare ai danni causati dai lockdown.

I cinque punti essenziali per la ripresa:

**Riaprire subito - Vaccini rapidi e sicuri - Maggiore liquidità per le imprese
Rilancio del turismo - Innovazione e snellimento burocratico**



Attraverso **CAT Trentino** potrai capire come condurre e programmare al meglio il cammino della tua impresa.

Affidati anche tu al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese del commercio e del turismo

“Vedo soluzioni”



CONTABILITÀ E CONSULENZA FISCALE / PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA / ASSISTENZA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CONSULENZA PER L'ACCESSO AL CREDITO / FORMAZIONE

Trento

via Maccani, 211
tel. 0461 43.42.00
confesercenti@tnconfesercenti.it

Rovereto,

Piazza A. Leoni, 22
tel. 0464 42. 05. 05
rovereto@tnconfesercenti.it

Commercio su aree pubbliche

Rinnovate le concessioni

Nicola Campagnolo: “È ora di ripartire, il 2021 deve essere l'anno che ci permetterà di valorizzare al meglio i prossimi 12 anni”



Nicola Campagnolo Presidente ANVA del Trentino

Ridurre al minimo i tempi per ottenere il rinnovo delle concessioni e consentire così alle imprese di programmare e pianificare, con la dovuta sicurezza, la propria attività, stimolando nuovi investimenti e favorendo l'occupazione.

Questo l'obiettivo di una delibera approvata dalla Giunta provinciale, con la quale si prevede la possibilità di rinnovare per 12 anni le concessioni, scadute il 31 dicembre 2020, relative al commercio su aree pubbliche.

Il provvedimento chiarisce le modalità per rinnovare, fino al 31 dicembre 2032, le concessioni per il commercio su aree pubbliche relative ai mercati periodici, ai mercati saltuari, come ad esempio le fiere e quelle inerenti i posteggi isolati, dove è autorizzato ad esercitare il commercio su area pubblica un solo operatore.

La delibera, inoltre, fornisce ai comuni sia le necessarie indicazioni per l'ap-

plicazione dei canoni di concessione per l'occupazione del suolo pubblico che un chiarimento per una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione del canone di posteggio provinciale anche nei confronti dei produttori agricoli che vendono il loro prodotto su posteggi dati in concessione, considerato che i comuni, rispetto alla medesima fattispecie, adottano attualmente soluzioni diversificate.

Nella delibera sono indicate, infine, anche le procedure da adottare, entro la scadenza del 31 marzo 2021, per la definizione dei canoni mercatali - nazionale e provinciale - da applicare per l'occupazione delle aree pubbliche.

“Il settore ha bisogno di certezze e di programmazione, affinché gli imprenditori possano pensare di ripartire ed investire - commenta **Nicola Campagnolo, presidente di Anva del Trentino** - Il rinnovo non è una semplice proroga, ma è condizionato al rispetto di

alcuni obblighi, quali ad esempio la regolarità contributiva, l'iscrizione come ditta attiva del settore ambulante alla camera di commercio, ma anche non avere posizioni debitorie aperte con il Comune.

È ora di ripartire, come ho già detto più volte, il 2021 deve essere l'anno che ci permetterà di valorizzare al meglio i prossimi 12 anni delle nuove concessioni.

Orari, ordine, prodotti, promozione, servizi aggiuntivi, formazione sono solo alcune delle situazioni che dovremmo andare ad analizzare per trovare nuove opportunità.

Come imprese e come imprenditori ci dobbiamo mettere in discussione per raggiungere assieme gli obiettivi che ci daremo.

Le difficoltà non sono finite, ma non possiamo stare fermi e serviranno preparazione, formazione, nuove idee e coraggio”.



Senza il vostro sostegno, il Trentino rischia di perdere un'altra voce importante



n° 543 - marzo 2021

Nel gennaio del 1976 usciva il primo numero della rivista UCT – Uomo Città Territorio, battuto con una Olivetti 22 su fogli lucidi, frutto del lavoro di un gruppo di intellettuali guidati da Sergio Bernardi che sognavano un periodico di politica culturale per il Trentino. Dopo le contestazioni studentesche del Sessantotto, l'intento era di promuovere uno strumento di elaborazione e riflessione critica, capace di discostarsi dai dogmi ideologici di quegli anni e di partire dalla realtà concreta per comprendere i mutamenti sociali e culturali in atto. Da qui la scelta del nome della testata che coniuga, in un rapporto di reciproco rispetto, la dimensione individuale (Uomo) con quella collettiva (Città) e ambientale (Territorio).

Dopo quarantasei anni di impegno, la rivista si propone ancor oggi come un contenitore di dibattito culturale che, senza aver perso i valori impressi dai fondatori, vuole raccontare il Trentino della contemporaneità.

Abbonamento ordinario annuale tramite invio postale (12 numeri) €30,00 (IVA inclusa)

IBAN IT87L0604501801000007300504

Tel. 0461 238913 - uct@studiobiquattro.it

BQE Editrice

Lettera al ministro Giorgiotti

“Tutelare la categoria”

La richiesta: considerare nei risorti il calo del fatturato nel 2020 di almeno il 33%



Claudio Cappelletti Presidente Fiarc del Trentino

“Stiamo vivendo una situazione difficile, direi drammatica. Come associazione di categoria ci stiamo impegnando affinché a tutti i livelli di governo si prendano decisioni di sostegno per fatturati che per molti di noi si sono azzerati.

Nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera al Ministro dello sviluppo economico (Mise) Giancarlo Giorgiotti di concerto con le altre associazioni degli agenti di commercio, dei consulenti finanziari, degli agenti in attività finanziaria e dei collaboratori dei mediatori creditizi. Quello che chiediamo è che nel decreto sostegno sia considerata la nostra categoria”.

Così **Claudio Cappelletti, presidente Fiarc del Trentino**, spiega i prossimi passi per tutelare e sostenere la categoria. “Al ministro è stato messo in evidenza che sono moltissimi operatori pur avendo subito a causa del lockdown un calo di fatturato superiore ad un terzo, nel 2020 non hanno avuto accesso ai risorti e la situazione sta peggiorando sempre più con la recrudescenza dei contagi di queste settimane e il prolungamento delle restrizioni.

Nel “Decreto Sostegno”, sostitutivo del Ristori5 previsto dal precedente Governo, riteniamo che vadano sconsigliate le scelte operate nel passato individuare i beneficiari in base ai Codici Ateco e di raffrontare il calo di fatturato mese per mese rispetto l'anno precedente”.

A Giorgiotti è stato ricordato che nei mesi scorsi era già stato evidenziato all'ex Ministro Patuanelli l'esigenza di

far rientrare nei C.d. Ristori gli agenti di commercio, eliminando la filosofia dei Codici Ateco e prevedendo quale requisito il calo del fatturato di almeno il 33% riferito all'intero 2020 rispetto all'intero 2019, facendo altresì presente come per interi settori legati alla stagionalità (come quello del Turismo o della Moda/Abbigliamento solo per fare qualche esempio) il fat-

turato di un anno dipenda dagli ordini effettuati l'anno precedente, per cui il raffronto non andrebbe fatto con l'anno precedente bensì con quello successivo.

“Al ministro - conclude Cappelletti - abbiamo chiesto un incontro urgente visto che la questione investe circa 220.000 lavoratori rimasti finora senza aiuti concreti”.



A decorrere dal **1° gennaio 2021**, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

AGENTE PLURIMANDATARIO

- Il *massimale* provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
- Il *minimale* contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).

AGENTE MONOMANDATARIO

- Il *massimale* provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
- Il *minimale* contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

 **Novità**
Idea Regalo


Trentatrè poesie di

Renzo Francescotti

l'autore Trentino considerato dalla critica nazionale
uno dei più significativi poeti dialettali italiani.

Con 29 opere originali di

Silvio Cattani



STUDIO BILQUATRO

BQE Editrice
Tel. 0461 238913

Siae - prorogati i rinnovi degli abbonamenti annuali musica d'ambiente 2021

La Direzione SIAE, consapevole della perdurante situazione di crisi legata al Covid-19, ha assunto nuove decisioni a sostegno degli utilizzatori inerente la proroga del termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali per Musica d'ambiente.

PUBBLICI ESERCIZI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Bar, ristoranti)

- **SCADENZA DI PAGAMENTO.** Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali per Musica d'ambiente è differito al **30 giugno 2021**.
- **RIDUZIONE.** È riconosciuta una riduzione del **15% dell'importo per diritto d'autore**.

ALTRI SETTORI NO FOOD (artigiani, negozi di abbigliamento, centri commerciali, parrucchieri, ecc.)

- **SCADENZA DI PAGAMENTO.** Il termine di rinnovo degli abbonamenti annuali per Musica d'ambiente è differito al **30 giugno 2021**.
- **RIDUZIONE.** È riconosciuta una riduzione del **5% dell'importo per diritto d'autore**.

ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GENERI ALIMENTARI - FOOD

- Per le attività di rivendita di generi alimentari (sia nella distribuzione tradizionale che nella GDO), anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (in empori, supermercati, ipermercati, ecc.) il termine di pagamento rimane fissato al 30 aprile e non sono previste riduzioni.



PALESTRE, PISCINE, CORSI DI DANZA E GINNASTICA, CIRCOI RICREATIVI, TEATRI, SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE, ecc.

- Per le attività per le quali i provvedimenti per il contenimento della diffusione epidemiologica hanno disposto, indipendentemente dal fattore di rischio assegnato dalle Regioni, la chiusura sull'intero territorio nazionale, l'importo dell'abbonamento per musica d'ambiente sarà calcolato sulle mensilità intercorrenti dalla cessazione dei divieti fino alla fine dell'anno solare, conteggiato secondo le tariffe standard.

SETTORE RICETTIVO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO (hotel, alberghi, campeggi, ecc.)

- **SCADENZA DI PAGAMENTO.** Anzitutto, il termine di rinnovo degli abbonamenti per Musica d'ambiente è differito al **30 giugno 2021**.
- **RIDUZIONE FORFETARIA.** Per gli abbonamenti annuali, viene confermata la riduzione forfetaria per diritto d'autore pari al **32,5%** già riconosciuta lo scorso anno.
- **SOSPENSIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ - CALCOLO ANALITICO.** Per i soli abbonamenti annuali, in presenza di una comunicazione inviata al Comune, da cui emerga

la sospensione totale dell'attività, l'abbonamento sarà calcolato (metodo analitico) con riferimento ai mesi dalla riapertura fino alla fine dell'anno solare (con calcolo per intero delle frazioni di mensilità ai fini del pagamento) - Tale modalità è alternativa alla riduzione forfetaria prevista al primo punto ed il conteggio dei ratei mensili sarà effettuato sulla tariffa annuale standard.

Chi opererà per la modalità di calcolo basata sui mesi di effettiva apertura, dovrà presentare all'ufficio SIAE territorialmente competente un'autocertificazione su modello all'uopo predisposto, in cui saranno indicati gli estremi della comunicazione di sospensione dell'attività trasmessa ai Comuni ed il periodo interessato.

Non sarà consentito l'accesso al calcolo analitico qualora la chiusura della struttura non sia continuativa (ad es. aperture solo nel week end o altro) ovvero quando l'esercente non sia in possesso della documentazione che attesti la totale

sospensione dell'attività.

• **RIDUZIONE MAGGIORAZIONE PER ABBONAMENTO MENSILE.**

In considerazione del grave stato di crisi del settore turistico e ricettivo, è stato previsto anche per gli esercizi con licenza annuale di poter sottoscrivere abbonamenti mensili limitatamente ad un massimo di due mensilità consecutive. In tal caso, la maggiorazione del 20% dell'abbonamento prevista dagli accordi per ciascun mese sarà ridotta al 10% a valere sulla tariffa standard.

Qualora, dopo il primo o il secondo mese di abbonamento mensile, la struttura dovesse continuare nell'esercizio dell'attività, il calcolo del residuo abbonamento sarà effettuato avendo a riferimento le mensilità rimanenti fino alla fine dell'anno solare considerate al lordo della riduzione forfetaria sopra indicata.

Con riferimento al rinnovo degli abbonamenti per diritti connessi e ai pagamenti SCF siamo in attesa

di decisioni da parte del Consorzio Fonografici, con l'auspicio che quest'ultimo si allinei alle decisioni della SIAE.

Nel decreto sostegni è stata inserita la riduzione per l'anno 2021 del canone RAI nella misura del 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Conseguentemente, viene assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio", la somma di 25 milioni di euro per finanziare il riconoscimento di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone a coloro che abbiano già versato il canone antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per trasferire a favore della RAI le somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dalla riduzione del canone RAI. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.



ATTENZIONE AI BOLLETTINI INGANNEVOLI!

Raccomandiamo alle imprese di verificare con attenzione e-mail, comunicazioni, bollettini precompilati di pagamento che nominano la Camera di Commercio e contengono:

- richieste di iscrizione in elenchi, albi e registri che sembrano essere obbligatori (anche per marchi o brevetti);
- richieste di adesione a servizi e portali o inviti, via e-mail (anche via pec), al pagamento telematico del diritto annuo con PIN e link;
- generiche richieste di pagamento che possano dare l'impressione di essere obbligatorie.

Si tratta di proposte commerciali, la cui adesione non è assolutamente obbligatoria e che sono del tutto estranee all'attività istituzionale della Camera di Commercio di Trento.

Prima di effettuare qualsiasi pagamento è importante verificare che il materiale ricevuto sia corretto.

In caso di dubbio si suggerisce di suggeriamo di contattare i nostri uffici (te. 0461.434200) o direttamente alla Camera di Commercio di Trento (tel. 0461 887111).

Superbonus 110%

Confermato il ddl Tonina

Misure urgenti di semplificazione in materia edilizia e urbanistica

Ad oggi l'iter per accedere all'Ecobonus non è affatto semplice, in Trentino, poi, le maglie dei criteri e dei requisiti sono ancora più strette che nel resto d'Italia. Da qui il disegno di legge 85 dell'assessore Mario Tonina che reca misure urgenti di semplificazione in materia edilizia e urbanistica approvato nei giorni scorsi dalla terza Commissione e con la conferma unanime del Consiglio Provinciale in data 25 marzo 2021. Si tratta della modifica della legge provinciale vigente del 2015 sul governo del territorio. Modifica della legge non negli obiettivi, che si confermano, bensì nell'adeguamento ai recenti decreti legge nazionali di innovazione digitale edilizia e paesaggistica.

Si introducono molte misure di semplificazione, alcune norme di coordinamento necessarie al recepimento delle norme statali e istituti giuridici del tutto nuovi in materia di legittimazione dei titoli edilizi e di tolleranze costruttive. Prima dell'esame del testo, sono sta-



ti sentiti il Consiglio delle autonomie locali, il Comitato interprofessionale ordini e collegi tecnici della provincia di Trento, l'Associazione tecnici comunali e delle Comunità del Trentino e il Coordinamento provinciale imprenditori e ANCE: tutti hanno apprezzato la proposta proponendo diverse modifiche tecniche puntuali.

Il testo è stato approvato con 4 emendamenti proposti dall'assessore e con l'intendimento di approfondire le proposte di modifica pervenute in maniera trasversale con i commissari in vista dell'esame in aula approvato con 29 voti favorevoli.

Diamo conto in allegato delle audizioni e della discussione del ddl, licenziato all'unanimità. Presente in Commissione il **direttore di Confesercenti Aldi Cekrezi** che ha rilevato forti perplessità sulle tempistiche dei Comuni in merito al bonus e superbonus e in questo senso ha raccomandato di accelerare le procedure. L'assessore ha annunciato l'impegno ad approfondire alcune proposte e per dimostrare la disponibilità "su un disegno di legge che va oltre il superbonus" ha proposto di lavorare assieme ai commissari al perfezionamento del testo in vista dell'aula, per completare l'approfondimento in maniera trasversale e dare il giusto valore ai lavori della Commissione.



Fare acquisti “sicuramente” in allegria

MARZO

| | |
|-------------|----------------------|
| 14 DOMENICA | S. MICHELE ALL'ADIGE |
| 20 SABATO | ALA |
| 21 DOMENICA | STORO |
| 21 DOMENICA | TRENTO |
| 22 LUNEDÌ | REVO' |
| 28 DOMENICA | LAVIS |

APRILE

| | |
|-------------|--------------------------|
| 05 LUNEDÌ | S. LORENZO DORSINO |
| 11 DOMENICA | PRESSANO - LAVIS |
| 12 LUNEDÌ | PRIMIERO |
| | SAN MARTINO DI CASTROZZA |
| 18 DOMENICA | MEZZOCORONA |
| 18 DOMENICA | ROVERETO |
| 23 VENERDÌ | BORGO CHIESE - CONDINO |
| 25 DOMENICA | CASTEL IVANO - STRIGNO |
| 25 DOMENICA | MORI - TIERNO |
| 25 DOMENICA | CASTELLO TESINO |
| 25 DOMENICA | MORI |

MAGGIO

| | |
|-------------------|----------------------|
| 01 SABATO | PINZOLO |
| 01 SABATO | ZAMBANA |
| 01 - 02 | |
| SABATO E DOMENICA | CLES |
| 02 DOMENICA | CLES |
| 08 SABATO | PIEVE DI BONO-PREZZO |
| 09 DOMENICA | TRENTO |
| 23 DOMENICA | LEDRO - PIEVE |
| 24 LUNEDÌ | FOLGARIA |

GIUGNO

| | |
|-------------|---------------|
| 13 DOMENICA | LIVO |
| 20 DOMENICA | DENNO |
| 27 DOMENICA | MEZZOLOMBARDO |

LUGLIO

| | |
|-------------|---------------------|
| 04 DOMENICA | BRENTONICO |
| 04 DOMENICA | CALCERANICA AL LAGO |
| 12 LUNEDÌ | BORGO VALSUGANA |
| 18 DOMENICA | LEVICO |
| 18 DOMENICA | MEZZANO |
| 22 GIOVEDÌ | CAVARENO |
| 22 GIOVEDÌ | NAGO - TORBOLE |
| 25 DOMENICA | PREDAZZO |
| 25 DOMENICA | FONDO |
| 26 LUNEDÌ | ARCO |

AGOSTO

| | |
|-------------|---------------------|
| 08 DOMENICA | CALDONAZZO |
| 15 DOMENICA | CLES |
| 21 SABATO | ROMENO |
| 22 DOMENICA | CANAL S. BOVO |
| 29 DOMENICA | BRENTONICO |
| 29 DOMENICA | FAI DELLA PAGANELLA |



FIERA DI MEZZAQUARESIMA
FIERA DI SAN GIUSEPPE
FIERA DI PASSIONE
FIERA DI SAN GIUSEPPE
FIERA DI MARZO
FIERA DELLA LAZZERA

FIERA D'APRILE
FIERA DELL' OTTAVA

FIERA DI PRIMAVERA
FIERA DI SAN GOTTARDO
FIERA DI SAN MARCO
FIERA DEL 23 APRILE
FIERA DEL 25 APRILE
FIERA DI SAN MARCO
FIERA DI SAN GIORGIO
FIERA DI PRIMAVERA

FIERA DEL 1° MAGGIO
FIERA DEI SS.FILIPPO E GIACOMO

FIERA AGRICOLA
FIERA DI MAGGIO
FIERA DI MAGGIO
FIERA DI SANTA CROCE
FIERA DELLE PENTECOSTE
FIERA DI FOLGARIA

FIERA DI S. ANTONIO
FIERA DEI SS. GERVASIO E PROTASIO
FIERA DI S. PIETRO

FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO
FIERA DEI SS. PIETRO E PAOLO
FIERA DI SAN PROSPERO
FIERA SANTISSIMO REDENTORE
SAGRA DEL CARMINE
FIERA DI S. MARIA MADDALENA
FIERA DI S. MARIA MADDALENA
FIERA DI S. GIACOMO
FIERA DI S. GIACOMO
FIERA DI S. ANNA

FIERA DI S. SISTO
FIERA DI S. ROCCO
FIERA DI S. BARTOLOMEO
SAGRA DE SAN BARTOL
FIERA DI S. BARTOLOMEO
FIERA DI SAN VALENTINO

SETTEMBRE

05 DOMENICA PINZOLO
08- 09
MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ FOLGARIA - COLPI
12 DOMENICA OSSANA
13 LUNEDÌ REVO'
17 VENERDÌ MOENA
18 SABATO PEJO - COGOLO
19 DOMENICA MALE'
20 LUNEDÌ MALE'
25 SABATO BORGO CHIESE - CONDINO
25 SABATO LEDRO - PIEVE
16 DOMENICA BRENTONICO
26 DOMENICA PREDAZZO
29 MERCOLEDÌ OSSANA

FIERA DI S.MICHELE

FIERA DELLA MADONNINA
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DEL 17 SETTEMBRE
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DEL 25 SETTEMBRE
FIERA DI S.MICHELE
FIERA DI S. MATTEO
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI S.MICHELE

OTTOBRE

02 SABATO PIEVE DI BONO-PREZZO
02 SABATO LEDRO - TIARNO DI SOTTO
05 MARTEDÌ FOLGARIA - CARBONARE
11 LUNEDÌ PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
13 MERCOLEDÌ MOENA
13 MERCOLEDÌ TIONE DI TRENTO
16 SABATO ALA
20 MERCOLEDÌ TIONE DI TRENTO
27 MERCOLEDÌ TIONE DI TRENTO
31 DOMENICA PREDAIA - TAIO

FIERA DI S. GIUSTINA
FIERA DI S. FRANCESCO
FIERA DI CARBONARE

FIERA D'AUTUNNO
FIERA DEL 13 OTTOBRE
FIERA DEL TERMEN
FIERA DI S. LUCA
FIERA DEL TERMEN
FIERA DEL TERMEN
FIERA DEI SANTI

NOVEMBRE

02 MARTEDÌ STORO
02 MARTEDÌ MOENA
06 SABATO ALA
07 DOMENICA S.LORENZO DORSINO
07 DOMENICA TERZOLAS
11 GIOVEDÌ STENICO
21 DOMENICA CLES
25 GIOVEDÌ BORGO CHIESE - CONDINO
28 DOMENICA ROVERE' DELLA LUNA
28 DOMENICA ROVERETO
30 MARTEDÌ RIVA DEL GARDA

FIERA DEI SANTI
FIERA DEL 2 NOVEMBRE
FIERA DI S. MARTINO
FIERA DI NOVEMBRE
FIERA DE LA FERATA
FIERA DI S. MARTINO
FIERA DI S. VIGILIO
FIERA DEL 25 NOVEMBRE
FIERA DI S. CATERINA
FIERA DI S. CATERINA
FIERA DI S. ANDREA

DICEMBRE

05 DOMENICA LAVIS
08 MERCOLEDÌ ROVERETO
08 MERCOLEDÌ CASTEL IVANO - STRIGNO
11-12
SABATO E DOMENICA TRENTO
19 DOMENICA TRENTO

FIERA DEI CIUCIOI
FIERA DELLA FESTA D'ORO
FIERA DEL 8 DICEMBRE

FIERA DI S. LUCIA
FIERA DELLA DOMENICA D'ORO

LE DATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI

**mercati
& fiere**
DEL TRENTINO



MERCATINI E FIERE
DEL TRENTINO


in collaborazione con:



COMET - Consorzio Mercati e Fiere del Trentino

Via Maccani, 211 - 38121 Trento - Tel. 0461 43.42.00 - Fax 0461 43.42.43 - e-mail: confesercenti@tnconfesercenti.it

Novità



STUDIO BI QUATTRO

VALDI RABBI

Identità, luoghi e natura

Una ricerca fotografica di Guido Benedetti, Luca Chisté e Mattia Dori

IN LIBRERIA



Prezzo d'acquisto **€30,00** da versare a **BQE Editrice**

IBAN IT87L0604501801000007300504

Bi Quattro Editrice, Trento - Tel. 0461 238913 e.mail: commerciale@studiobi quattro.it

BQE
Edizioni

Scopri i vantaggi di essere Socio Confesercenti fa crescere l'Impresa

Confesercenti è una delle principali Associazioni di imprese del Paese. Rappresentiamo 350mila PMI nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, riunite in 70 associazioni di categoria. Negozianti, ambulanti, benzinai, agenti di commercio, tabaccaia, agenti di viaggio, albergatori, guide turistiche, imprenditori balneari, panificatori, macellai, erboristi, giornalisti, librai, acconciatori, fioristi, amministratori di condominio, pensionati... le tutele di Confesercenti per le imprese sono a tutto campo, in tutti i campi.

Offriamo:

- **FORMAZIONE ON-LINE:** piattaforma dedicata alla formazione on-line (oltre 500 corsi in continua evoluzione dalle lingue straniere alla sicurezza sul lavoro,...)
- **RICERCA DEL PERSONALE** per il settore del turismo, in accordo con l'Agenzia del lavoro.
- **SPORTELLO IMPRESA DIGITALE** tutte le potenzialità che la tecnologia offre: mercati elettronici, digitalizzazione documentale, firma digitale, identità digitale, ecc.
- **INCONTRI INFORMATIVI E WEBINAR** per essere aggiornati sulle novità fiscali, legislative, amministrative, sanitarie,...
- **CORONAVIRUS non ci siamo mai fermati e continueremo a darti risposta tramite telefono, mail, sito. Partecipiamo attivamente ai tavoli indetti dai vari enti per rappresentarti e sostenerti in questo particolare momento.**

Utilizza le convenzioni e i servizi del gruppo Confesercenti

Assistenza fiscale, tributaria, amministrativa: tenuta contabilità, paghe, pratiche presso gli enti pubblici (CCIAA - Confidi - Comuni - Provincia - Agenzia Entrate...).

Consulenza personalizzata con check up aziendali gratuiti: **Privacy (GDPR)**, **Sicurezza negli ambienti di lavoro (DVR)**, **Igiene degli alimenti** (piano di autocontrollo).

Formazione: HACCP, Pronto Soccorso, Antincendio, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, corsi per amministratori di condominio, digital marketing, comunicazione, ...

Patronato Epasa - Itaco: check-up della posizione previdenziale ai fini pensionistici, pratiche per pensioni, disoccupazione, maternità, invalidità, riscatto contributi, sostegno al reddito. **Tutela e rappresentanza sindacale di imprenditori e imprenditori.**

Copertura sanitaria

Tra i servizi offerti è compreso un piano di assistenza sanitaria integrativa per la/il titolare e/o socia/o d'impresa: (info sul sito www.hygeia.it). Inoltre i dipendenti a cui viene applicato il CCLN - Confesercenti, hanno diritto alle agevolazioni di ASTER, Ente di assistenza sanitaria integrativa (info sul sito www.enteaster.it).

Ecco alcuni dei vantaggi per i soci Confesercenti:

- **GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:** pagamento delle spese nei 120 giorni precedenti e successivi all'intervento
- **TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI:** copertura delle spese per trattamenti fisioterapici, a seguito di infortunio o di determinate patologie
- **ALTA SPECIALIZZAZIONE:** pagamento delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta specializzazione extra-ricovero
- **PACCHETTO MATERNITÀ:** il piano prevede la copertura per ecografie, amniocentesi, villocentesi, analisi clinico chimiche, già dal terzo mese di gravidanza
- **COPERTURA ODONTOIATRICA:** copertura integrale delle spese per prestazioni di implantologia

Info su www.inconfesercenti.it o inviare una e-mail a: tesseramento@inconfesercenti.it

Vendo&Compro

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati estivi di Andalo e Molveno (lunedì), Peio e Cogolo (martedì), Mazzin di Fassa (Domenica). No perditempo. Telefonare 328/5365381. **Rif. 520**

CEDESI posteggio tabelle alimentari mercato settimanale del lunedì a Trento Piazza Fiera angolo Via Mazzini (posto con furgone metri 7 x 4). Telefonare al 348 8521060 dopo le ore 15. **Rif. 522**

CEDESI o **AFFITTASI** posteggi tabelle non alimentari mercati di Cles, Rovereto (1° nella graduatoria dei titolari di posteggio), Arco, Fondo, Mezzocorona, Ronzo Chienis, Bedollo e fiere di Cles (S.Rocco e S.Vigilio), Ledro, Fondo, Ossana (2 fiere), Luserna (2 fiere), Terzolas, Moena, Trento (S.Giuseppe e S.Lucia), Denno, Castel Tesino, Romeno, Folgaria (maggio e settembre), Cogolo di Peio, Folgaria Roverè della Luna, Pinzolo. Telefonare 393/4288440 - 334/1433459. **Rif. 528**

CEDESI attività ambulante di rosticceria comprensiva di: camion attrezzato patente C con forno spiedo, 4 friggitrice, 1 piastra, 1 cella freezer, 2 celle frigo, banco di 3m riscaldato, 1m banco espositivo bibite, generatore di corrente. Automezzo in ordine con gomme nuove sia anteriori che posteriori, batterie mezzo e batterie servizi nuove, carica batterie nuovo, forno e friggitrice completamente revisionate. Tutto funzionante e fatturato interessante dimostrabile. **MERCATI SETTIMANALI** Mattarello, Pietramurata, Ravina, Martignano, Madonna Bianca. **FIERE:** Trento San Giuseppe, S. Croce, Laives, Romeno, Fai della Paganella, 3 Termini Tione, Riva

del Garda S. Andrea, Rovereto S. Caterina. Telefonare nr. 3492415104 ore pomeridiane. **Rif. 530**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione della seguente unità immobiliare: **TRENTO** - Piazza Garzetti, 13 - 14 Negozio - superficie totale mq 41,80 Importo a base d'asta: Euro 500,00/mese più I.V.A. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Itea affitta - Commerciale". **Rif. 532**

AFFITTASI/VENDESI negozio situato in centro a Predazzo in ottima posizione. Locali di 240 mq disposti su 2 piani e 9 ampie vetrine per esposizione. Telefonare 328/1696112. **Rif. 533**

AFFITTASI/VENDESI posteggi tabelle alimentari mercati di Pergine Valsugana (settimanale del sabato) e Torri del Benaco - VR (settimanale del lunedì). Telefonare 331/3461580. **Rif. 534**

Isola d'Elba, **VENDESI** interessante complesso alberghiero a poca distanza dal mare. La struttura ha una superficie coperta di oltre 1000 mq. Si compone di circa 30 camere di varie dimensioni (tutte dotate di servizi, aria condizionata e wi-fi), giardino, ampia sala da pranzo, bar interno, area relax, terrazza e parcheggio privato. Si cedono le mura dell'hotel, l'attività con avviamento più che decennale, il pacchetto clienti consolidato. La richiesta economica è trattabile. Disponibilità a valutare formule di acquisto dilazionato. Per

informazioni 348.3963873. **Rif. 535**

CEDESI o **AFFITTASI** posteggi tabelle alimentari e non alimentari mercato settimanale del giovedì a Trento in Via Verdi e posteggi tabelle non alimentari mercati settimanali del giovedì a Laives e del venerdì a Merano. Telefonare 339/7501777 ore ufficio. **Rif. 536**

CEDESI posteggi tabelle non alimentari mercati annuale del lunedì a Tione, estivo e invernale del mercoledì a Pinzolo, estivi del giovedì a Pieve di Ledro, del sabato a Spiazzo + fiere a Pinzolo (1° maggio), Tione di Trento (Termen ottobre), Lavis (Lazzara), Rovereto (S. Caterina), Riva d/G (S.Andrea), Trento (S.Lucia). Telefonare 333/9373069. **Rif. 537**

ITEA informa che sul sito internet di ITEA SPA sono pubblicati i bandi di asta pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari:

TRENTO - Via del Suffragio 55

piano terra - negozio mq. 66

TRENTO - Via San Marco 32

piano terra - negozio mq. 43

TRENTO - Via San Martino 27

piano terra - negozio mq. 47

TRENTO - Viale dei Tigli 12

piano terra - negozio/bar mq. 44

RIVA DEL GARDA - Via del Corvo 14

piano terra - magazzino mq. 40

ROVERETO - Via Baltieri 2

piano terra - magazzini mq. 49 e mq 18

Per informazioni telefonare Itea - 0461/ 803111 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Itea affitta - Avvisi o bandi per la locazione di spazi ad uso commerciale". **RIF. 538**



IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI DEL TURISMO PER SUPERARE QUESTA PANDEMIA

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ per COVID-19

L'Ente Bilaterale Turismo del Trentino riconosce un **ULTERIORE** contributo di solidarietà per i **dipendenti del settore del turismo**.

Termini di presentazione della domanda: 30 giugno 2021

L'EBTT coprirà tutte le richieste fino ad esaurimento del Fondo previsto per questo intervento.

Per tutti i dettagli e modulistica visita il nostro sito: **www.ebt-trentino.it**



Se lavori nel **TU**rismo al centro delle nostre attenzioni ci sei **TU**

Corso Buonarroti, 55 - 38122 Trento

Tel. 0461 824585 - Fax 0461/825708

Email: **contributocovid@ebt-trentino.it**

Ente Bilaterale
Turismo del Trentino



SOSTENIBILE PER NATURA
SOSTENIBILE PER SCELTA



Vieni a scoprire le offerte di energia e gas che tutelano la natura,
il risparmio e le persone con progetti solidali.



www.dolomitienergia.it